

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3703

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOI, COLUMBU

Presentata l'8 marzo 1989

Istituzione del circondario amministrativo di Carbonia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tutte le forze politiche, le parti sociali, le stesse autonomie locali concordano sulla necessità di una urgente definizione della riforma delle autonomie locali ed auspicano che il Parlamento approvi rapidamente il nuovo ordinamento.

Ma in attesa che esso venga discusso ed approvato, è indispensabile provvedere subito alla soluzione di quelle situazioni che hanno carattere d'indilazionabilità, per le peculiari condizioni socio-economiche delle zone interessate ed in presenza di volontà espresse dalle comunità.

L'ordinamento vigente può — e deve — dare risposta ai casi, appunto, non più dilazionabili, a prescindere dal riordino generale che deriverà dall'introduzione della riforma: ciò sarà anche anticipatore delle direttive che verranno, ma sarà — soprattutto — il soddisfacimento di esi-

genze oggettive di razionalizzazione del rapporto cittadino-istituzioni, esigenze che non possono attendere i prevedibili tempi lunghi per definire la riforma generale.

Allo stato attuale delle cose, pertanto, il ricorso all'articolo 129 della Costituzione consente al legislatore d'intervenire dinanzi a realtà territoriali all'interno di una stessa provincia. E su ciò non dovrebbe esserci dubbio alcuno: dove esistono realtà provinciali nelle quali si verificano irrazionali distribuzioni dei servizi, s'impone l'adozione di provvedimenti che concorrono a migliorare l'azione della pubblica amministrazione, adeguandola alle esigenze socio-economiche delle popolazioni residenti in quelle aree con caratteri peculiari rispetto alla circoscrizione provinciale che le comprende.

Uno degli interventi che si ritiene opportuno attuare è quello dell'attivazione

di punti di forza per la creazione delle spinte autopropulsive di sviluppo, mediante il massimo decentramento dei servizi di competenza statale.

È anche fuor di dubbio che in questa direzione si andrà meglio quando verranno potenziate dallo Stato le competenze degli enti locali e quando questi potranno avere deleghe di competenze e risorse da parte della regione: siamo, però, al futuribile ed il confronto sul tema è tutto ancora aperto, mentre i problemi per le popolazioni sono, invece, una realtà di fronte alla quale la disputa, l'inerzia, il disinteresse non hanno potere di modifica, né può consentirsi che le polemiche sterili, il capoluoghismo esasperato continuino a lasciare nel territorio i vuoti della scarsissima articolazione territoriale dei servizi pubblici.

Questo è anche conseguenza della ripartizione di una regione geografica vasta 24.000 chilometri quadrati di superficie (circa l'8 per cento del territorio nazionale) in sole quattro province, tre delle quali, è quasi inammissibile, hanno un'ampiezza tripla della media nazionale: il tentativo di aumentarne il numero (esistono diverse proposte in Parlamento)

non è mai andato a buon fine, anche per le polemiche intensissime accese fra i centri interessati.

Per tutto quanto è detto sopra, il ricorso all'articolo 129 della Costituzione appare la scelta più opportuna, e più logica, per dare soluzione al reale problema del decentramento amministrativo.

Con questa proposta di legge si chiede, e se approvata si realizza, il circondario amministrativo di Carbonia quale forma di decentramento dei servizi pubblici locali di competenza nazionale.

L'ampiezza territoriale non è inferiore a quella di province già riconosciute, mentre la popolazione è chiaramente inferiore, ma molto lontana dai servizi pubblici che debbono essere, invece, a portata delle popolazioni stesse.

La presente proposta opera la scelta di un ambito circondariale all'interno dei confini dell'attuale provincia, e non rappresenta la premessa per una nuova provincia, ma è solo un nucleo di servizi pubblici che si accompagnerà, ben presto, a quelli che la regione Sardegna andrà a decentrare, per quanto di sua competenza, con autonomo provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

ISTITUZIONE DEL CIRCONDARIO AMMINISTRATIVO DI CARBONIA

ART. 1.

1. Nell'ambito della provincia di Cagliari è istituito il circondario amministrativo di Carbonia.

ART. 2.

1. Fanno parte del circondario di Carbonia i comuni di Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Teulada, Tratalias, Villaperuccio.

CAPO II

ISTITUZIONE DEGLI UFFICI ED ORGANI CIRCONDARIALI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DEGLI ENTI PARASTATALI

ART. 3.

1. Sono istituiti nel circondario, con sede nel capoluogo:

a) la giunta circondariale amministrativa, il consiglio circondariale di prefettura, la commissione circondariale delle imposte dirette ed indirette sugli affari, la commissione censuaria circondariale, nonché gli altri uffici ed organi collegiali circondariali dello Stato;

b) gli uffici ed organi collegiali circondariali degli enti parastatali.

2. L'istituzione degli uffici circondariali non può comportare, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, ampliamento dei ruoli organici del personale dello Stato, né, salvo casi di necessità, di quelli del personale degli enti parastatali.

ART. 4.

1. L'istituzione degli uffici ed organi di cui all'articolo 3 è attuata dalle competenti amministrazioni statali e parastatali con propri provvedimenti, che devono essere pubblicati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli uffici ed organi circondariali entrano in funzione alla data che sarà stabilita negli stessi provvedimenti di cui al comma 1, e comunque non oltre tre mesi dalla pubblicazione dei provvedimenti stessi nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5.

1. Agli uffici circondariali dello Stato e degli enti parastatali sono preposti funzionari con qualifica pari o immediatamente inferiore a quella prevista per i funzionari preposti ai corrispondenti uffici provinciali.

ART. 6.

1. Agli organi collegiali circondariali istituiti ai sensi dell'articolo 3 si applicano le norme regolanti gli analoghi organi provinciali.

2. Sono chiamati a far parte di tali organi, in luogo di funzionari degli uffici provinciali, quelli dei corrispondenti uffici circondariali.

3. Per la nomina dei membri estranei all'amministrazione sono designate persone iscritte nel registro della popolazione di comuni facenti parte del circondario.

CAPO III

NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI
LE AMMINISTRAZIONI DELL'INTERNO
E DELLA GRAZIA E GIUSTIZIA

ART. 7.

1. Nel territorio compreso nel circondario le funzioni di rappresentanza del potere esecutivo, ai sensi del primo comma dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, come modificato dall'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, e quelle relative al mantenimento dell'ordine pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza, sono esercitate dal prefetto della provincia.

ART. 8.

1. All'ufficio circondariale di prefettura è preposto un vice prefetto. A detto funzionario spetta l'alloggio di servizio.

ART. 9.

1. All'ufficio circondariale di pubblica sicurezza è preposto un vice questore.

ART. 10.

1. Al dirigente il Comando circondariale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 11.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici circondariali dello

Stato e degli organi collegiali circondariali aventi sede presso i predetti uffici gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

2. La provincia e gli altri enti provvedono relativamente agli uffici ed organi circondariali alle spese che in base a specifiche norme fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

ART. 12.

1. In dipendenza della costituzione degli uffici ed organi di cui all'articolo 3 l'amministrazione del tesoro assicura il servizio di tesoreria.

ART. 13.

1. I conflitti di competenza fra uffici ed organi del circondario e quelli delle province sono risolti nei modi e nelle forme previste per gli analoghi conflitti tra uffici ed organi di province diverse.